



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 32 del 16/03/2016

Proposta n. 2016/310

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI CORTEMAGGIORE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 11.5.2015, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Cortemaggiore, con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8.10.2012, ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 20.11.2012 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 37 del 15.2.2013 e il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione con la seduta del 18.2.2013;

Preso atto che:

- il Comune di Cortemaggiore, con deliberazione del Consiglio n. 11 del 11.5.2015, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 7429 del 8.9.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 55343 del 9.9.2015), la documentazione di Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 58413 del 28.9.2015 sono state richieste integrazioni al Comune di Cortemaggiore;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 10645 del 21.12.2015 (ricevuta al prot. prov.le 74742 del 22.12.2015) e da tale data ha cominciato a decorrere il termine (120 giorni) per le riserve, scadente quindi il 20.4.2016;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 236 del 9.9.2015, ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano medesimo;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Dato atto inoltre che:

- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine sopra descritto;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al

Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;

- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Cortemaggiore, elaborati PSC adottato CC 11-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Cortemaggiore, riserve al PSC adottato CC 11-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Cortemaggiore, riserve al PSC adottato CC 11-2015") parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve al PSC del Comune di Cortemaggiore, adottato con atto del Consiglio comunale n. 11 del 11.5.2015, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Cortemaggiore, riserve al PSC adottato CC 11-2015") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Cortemaggiore, elaborati PSC adottato CC 11-2015"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Cortemaggiore, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
3. di invitare il Comune di Cortemaggiore a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Cortemaggiore per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 310/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI CORTEMAGGIORE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 11.5.2015, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/03/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 32 del 16/03/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI CORTEMAGGIORE
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 11.5.2015, IN ADEGUAMENTO
ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/03/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Cortemaggiore, elaborati PSC adottato CC 11-2015

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE	
QUADRO A. SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE. RELAZIONE	/
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE	
RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE <i>(elaborato modificato in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia)</i>	/
SCHEDE ANALITICHE DEGLI AMBITI. VALUTAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE <i>(nuovo elaborato predisposto in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia)</i>	/
TAV. GEO 01 – CARTA GEOLOGICA	1:10.000
TAV. GEO 02 – CARTA PEDOLOGICA	1:10.000
TAV. GEO 03 – CARTA IDROGEOLOGICA	1:10.000
TAV. GEO 04 – CARTA DELL'USO REALE DEL SUOLO	1:10.000
TAV. GEO 05 – CARTA DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE	1:10.000
TAV. GEO 06 – CARTA DELLA VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE	1:10.000
TAV. GEO 07 – CARTA LITOLOGICA-LITOTECNICA	1:10.000
TAV. GEO 08 – CARTA DEI VINCOLI <i>(elaborato modificato in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia)</i>	1:10.000
TAV. GEO 09 – CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE <i>(elaborato modificato in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia)</i>	1:10.000
TAV. GEO 10 – PROFILI STRATIGRAFICI	/
TAV. GEO 11 – CARTA DELLA FATTIBILITA'	1:10.000
TAV. GEO 12 – CARTA DI SINTESI	1:10.000
QUADRO B2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE. RELAZIONE	/
TAV. QC B2.1 - PAESAGGIO AGRICOLO E ASSETTO VEGETAZIONALE	1:10.000
TAV. QC B2.2 - ELEMENTI NATURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA	1:10.000
TAV. QC B2.3 - CAPACITA' D'USO DEI SUOLI E USO DEL SUOLO	1:10.000
C - SISTEMA TERRITORIALE	
QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE	/
TAV. QC C1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	1:10.000
QC C1.3a – CATALOGAZIONE CENTRO STORICO	/
TAV. QC C2.1 - RAPPORTO DI COPERTURA	1:5.000
TAV. QC C2.2 - DENSITA' EDILIZIE	1:5.000
TAV. QC C2.3 - MORFOLOGIA URBANA	1:5.000
TAV. QC C3 - ANALISI DEI TESSUTI	1:10.000
TAV. QC C4.1 - DOTAZIONI TERRITORIALI	1:10.000
TAV. QC C4.2 - DOTAZIONI TERRITORIALI	1:5.000
TAV. QC C5 - SISTEMA DELLA MOBILITA'	1:10.000
TAV. QC C6.1 - SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEI RIFIUTI	1:10.000
TAV. QC C6.2 - SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEI RIFIUTI	1:5.000
TAV. QC C7.1 - ENERGIA E COMUNICAZIONI	1:10.000
TAV. QC C7.2 - ENERGIA E COMUNICAZIONI	1:5.000
TAV. QC C8 – INSEDIAMENTI AGRICOLI	1:10.000
QC C8a - SCHEDE INSEDIAMENTI AGRICOLI	/
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	
QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE	/
TAV. QC D1.1 - SINTESI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE	1:10.000
TAV. QC D1.2 - SINTESI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE	1:5.000
TAV. QC D2.1 - STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE	1:10.000
TAV. QC D2.2 - STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE	1:5.000
TAV. QC D3.1 - VINCOLI PAESISTICI E CULTURALI. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. N°42/2004	1:10.000
TAV. QC D3.2 - RISPETTI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI	1:10.000
TAV. QC D3.3 - VINCOLI AMBIENTALI E PER LA SICUREZZA E LA DIFESA DEL SUOLO	1:10.000
TAV. QC D4 – AREE NON IDONEE PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1:10.000

PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
PSC R – RELAZIONE	/
PSC N – NORME TECNICHE ATTUATIVE	/
TAV. PSC 1 - ASPETTI STRUTTURANTI	1:10.000
TAV. PSC 1.A - ASPETTI STRUTTURANTI – IL CAPOLUOGO E I CENTRI FRAZIONALI	1:2.000
TAV. PSC 1.B - ASPETTI STRUTTURANTI – I POLI PRODUTTIVI	1:2.000
TAV. PSC 1.1 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL CENTRO STORICO E DEI COMPLESSI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO	1:2.000
TAV. PSC 2.1 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Vincoli e tutele paesistici e culturali	1:10.000
TAV. PSC 2.2 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Rispetti antropici e infrastrutturali	1:10.000
TAV. PSC 2.3 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Vincoli ambientali e per la sicurezza e la difesa del suolo	1:10.000
TAV. PSC 3 - PIANO STRATEGICO	1:10.000
VALSAT	
RELAZIONE VALSAT	/
VALSAT Sintesi non tecnica <i>(elaborato non presente nell'elenco degli elaborati adottati riportato nell'atto C.C. n.11 del 11.05.2015 e trasmesso in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia)</i>	/
Tav. V1 – VALSAT. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA	1:10.000
Tav. V2 – VALSAT. COMPATIBILITÀ STRUTTURALE ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA	1:10.000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di Piano, premesso che nello strumento comunale è opportuno utilizzare le stesse definizioni e terminologie indicate dal PTCP e dalla normativa vigente, risulta necessario inserire nelle voci di legenda delle tavole di PSC, gli specifici riferimenti legislativi e alle Norme Tecniche Attuative di PSC. Inoltre, nelle Relazioni di QC e di PSC e nelle NTA, risulta necessario riportare sempre, i richiami agli elaborati cartografici di cui si fornisce la descrizione o a cui si fa riferimento. Si eliminino dal QC i riferimenti al Documento Preliminare o al “redigendo PSC”.
Le modifiche/integrazioni degli elaborati di Piano da effettuarsi in riferimento alle riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto. Risulta infine necessario modificare l'elenco degli elaborati di Piano contenuto sia nella Relazione di PSC (paragrafo 2.1) che nell'art.2 delle Norme Tecniche di Attuazione, in riferimento agli elaborati trasmessi per la formulazione delle riserve.
2. La Relazione e le Tavole di PSC dovranno essere modificate in considerazione delle integrazioni/variazioni che verranno effettuate relativamente al QC.
Inoltre nella Relazione di PSC dovranno essere evidenziati chiaramente obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di Piano relativamente ad ogni tematica trattata e rappresentata cartograficamente.
3. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.
4. Risulta necessario rivedere i contenuti degli elaborati di Piano in coerenza con:
 - i compiti assegnati a PSC, POC e RUE dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, anche in considerazione dell'adozione di un RUE “senza cartografia” e quindi della volontà del Comune di Cortemaggiore di non demandare al RUE, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, ma di predisporla nel PSC.
Vista la disciplina particolareggiata contenuta nel PSC relativa al territorio urbanizzato e l'esigenza di definire aree potenzialmente edificabili ad intervento edilizio diretto con indici differenziati in base alle specifiche caratteristiche dei tessuti, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 28 comma 1 e A-10 comma 3 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare Prot. PG/2010/23900 del 1 febbraio 2010, ove al paragrafo 3.4.5., si evidenzia che *“tenendo conto delle caratteristiche e dei fabbisogni del territorio urbanizzato e rurale, il PSC può demandare al RUE la definizione della disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, (cioè la disciplina degli interventi edilizi e delle trasformazioni funzionali, i parametri edificatori, gli interventi e gli usi ammessi, ecc.) predisponendo una disciplina articolata e differenziata, maggiormente aderente alle peculiarità e alle esigenze dei diversi specifici contesti.”*; il Comune tenga conto che a seguito di tali disposizioni il PSC non può essere attuato con intervento diretto.
Inoltre, in merito alle nuove previsioni insediative, si sottolinea che secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.28 della citata legge regionale, le indicazioni del PSC relative alla loro puntuale localizzazione, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC;
 - il PTCP vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69 e la successiva variante specifica adottata con atto C.P. n.71 del 20 dicembre 2013 (in salvaguardia);
 - tutti i Piani di settore;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” (in vigore dal 28/09/2013) che ha integrato e modificato la L.R. 20/2000. In particolare, si evidenziano:

- le disposizioni di cui all'art. 50 della L.R.15/2013 e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009, ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione e comunque secondo i contenuti di cui all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" approvato con DGR 994/2014. Si evidenzia che gli elaborati di Piano, in diverse parti, riportano estratti normativi, anche in forma di nota, che è quindi necessario stralciare, prevedendo un mero richiamo alle normative e dove è previsto la specificazione o integrazione delle stesse (nel caso, ad esempio, di alcune disposizioni della pianificazione sovraordinata);

- le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 della L.R.15/2013, secondo le quali, in merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, dal 28/01/2014 trova applicazione l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; si richiede pertanto di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.

5. Si rammenta che gli elaborati cartografici del PSC dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.

QUADRO CONOSCITIVO

A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

6. Relativamente al sistema economico e sociale, tematica trattata nell'elaborato "QUADRO A. SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE. RELAZIONE", si evidenzia quanto segue:
- si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento dei dati, con quelli più recenti disponibili, contenuti nel Capo II - **LE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE** (si vedano in particolare le elaborazioni per il Comune di Cortemaggiore di cui al sito www.tuttitalia.it e i dati dell'Anagrafe comunale), riferiti a popolazione residente, movimento naturale della popolazione, struttura della popolazione residente per classe d'età e per grado di istruzione, indicatori demografici, popolazione straniera residente. Inoltre si integrino le tabelle riportanti le serie storiche, con le annualità mancanti (vd. ad esempio Tabelle 1, 3 e 7 paragrafo 2.1.1, Tabelle 12, 13 e 14 paragrafo 2.2.2) ed il Capo II con l'analisi del flusso migratorio (da/per altri Comuni, da/per estero). Tutte le fonti consultate dovranno essere citate in ogni tabella ed essere evidenziate nel paragrafo 1.1 "Metodologia di analisi" del Capo I. Sulla base dell'aggiornamento dei dati dovrà essere rivista la trattazione delle tematiche di cui al Capo II, compresa la parte dedicata all'ipotesi di evoluzione demografica (paragrafo 2.3.2), cercando di supportare lo scenario evolutivo, da considerare per il dimensionamento del Piano, con specifiche analisi e valutazioni delle ipotesi che, oltre a considerare gli scenari evolutivi predisposti per il territorio provinciale ed evidenziare proiezioni ragionate sulla base delle tendenze

negli anni passati, tengano conto anche della situazione socio-economica attuale.

Infine si aggiornino, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto agli aggiornamenti ed alle integrazioni richieste, anche i "Punti di forza e punti di debolezza" di cui al paragrafo 2.4;

- si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento/integrazione dei dati (attivi e non, occupati e non, imprese e relativi addetti) contenuti nel Capo III – **IL MERCATO DEL LAVORO**, con conseguente revisione dei testi, anche sulla base delle modifiche da effettuarsi al Capo I e al Capo V; sulla base dei suddetti aggiornamenti e di quelli effettuati relativamente alla popolazione residente di rivedano i paragrafi 3.3 – Ipotesi di scenari occupazionali (si veda anche il documento *dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza - Settore Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente, urbanistica, "L'occupazione e le imprese: il primo decennio e gli anni della crisi"*, aprile 2014 (www.provincia.pc.it/Allegati/Articoli/presentazione_silva1398264183.pdf) e 3.4 Punti di forza e punti di debolezza;
- si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento dei dati contenuti nel Capo IV - **IL SISTEMA ABITATIVO**, sulla base del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (nelle tabelle presenti si fa riferimento ai dati del censimento 2001) e dei dati più recenti rispetto a quelli utilizzati, eventualmente presenti negli uffici comunali (dati catastali, pratiche edilizie, etc.), rivedendo di conseguenza i testi. Sulla base delle valutazioni effettuate rispetto agli aggiornamenti richiesti, si modifichino eventualmente anche i "Punti di forza e punti di debolezza" di cui al paragrafo 4.3;
- si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento/integrazione dei dati contenuti nel Capo V – **IL SISTEMA ECONOMICO**, con conseguente revisione dei testi, relativamente a:
 - struttura e specializzazione dell'economia locale – Settore industriale e dei servizi (paragrafi 5.2 e 5.2.2); un riferimento che può essere considerato al fine dell'aggiornamento dei dati, è la pubblicazione dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza - Settore Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente, urbanistica (a cura di Antonio Colnaghi; coord.: Vittorio Silva), *"Industria e Servizi in provincia di Piacenza tra il 2001 e il 2011. Una analisi dei dati dell'ultimo Censimento"*, marzo 2014 (www.provincia.pc.it/Allegati/Articoli/2_Rapporto_Censimento%202011_marzo%2020141398264286.pdf);
 - settore agricolo, sulla base del 6° Censimento dell'agricoltura 2010.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti al **commercio al dettaglio in sede fissa**, si suggerisce di controllare i dati numerici riportati nel secondo e nel terzo capoverso del Paragrafo 5.2.3, i quali non sembrano essere coerenti con la realtà territoriale esaminata:

- 72.812 persone che accedono al comune e che, oltre a studiare o lavorare, usufruiscono anche dei servizi e degli esercizi commerciali presenti;
- 94.013 pendolari magiostri che si recano al di fuori del comune per studiare o lavorare.

Come già rilevato a proposito del DP del PSC, occorre procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, elaborata sulla base del censimento degli esercizi presenti in termini di:

- superficie di vendita complessiva autorizzata,
- numero di residenti per esercizio,
- numero di esercizi,
- dotazione di superficie di vendita ogni mille abitanti,

dati che devono essere articolati in funzione della tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, eventuali centri commerciali di vicinato e complessi commerciali o gallerie commerciali di vicinato) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare).

In particolare, occorre integrare la stesura del paragrafo 5.2.3 del Sistema economico e sociale del QC, inserendo i dati mancanti ed aggiornando quelli già riportati, sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale del commercio e di quelli più recenti forniti dagli Uffici comunali.

Inoltre, occorre completare l'illustrazione del tematismo considerato con la

graficizzazione degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale (articolati secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico) e di eventuali Centri Commerciali Naturali presenti e Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) attivati sul territorio comunale.

Infine, risulta necessario completare l'analisi SWOT con gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio al dettaglio, al fine di definire le relative e più idonee azioni di PSC.

Per quanto riguarda il **settore turistico**, trattato nel paragrafo 5.2.4, come già evidenziato in merito al DP, risulta necessario effettuare specifici approfondimenti relativi ai movimenti turistici (arrivi, presenze e permanenza) nell'area turistica di riferimento (pianura) in rapporto alle altre aree della provincia ed ai posti letto/strutture ricettive presenti (vd. ad esempio la rivista Piacenz@ECONOMIA LAVORO E SOCIETA' n°21 – giugno 2012 e n°27 agosto 2015).

Sulla base delle valutazioni effettuate rispetto agli aggiornamenti richiesti, si modifichino eventualmente anche i "Punti di forza e punti di debolezza" di cui al paragrafo 5.3.

B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

AMBITI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI, SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO, AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALE COSTITUENTI RETI ECOLOGICHE, SPAZI DI RIGENERAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

7. La comparazione analitica tra la tav. A2 del PTCP e la tav. QC B.2.1 "Paesaggio agricolo e assetto vegetazionale" ha messo in evidenza, nel settore più occidentale del territorio comunale di Cortemaggiore, un boschetto annotato nel data base provinciale come "frutteto abbandonato in evoluzione verso il bosco". Trattandosi di un bosco evoluto su area precedentemente agricola, è opportuno verificare se si tratta di un'area destinata al ritorno ad uso agricolo. Si rammenta che differenze nella restituzione degli **elementi vegetazionali** della tavola A2 del PTCP è ammessa solo con motivazioni puntuali (art. 8 comma 12 della NTA del PTCP).
8. Sebbene le **aree di valore naturale ed ambientale**, siano individuate sulle Tavole di PSC e disciplinate nelle NTA, nel quadro conoscitivo manca un'esplicitazione motivata di tali scelte (un riferimento può essere la trattazione contenuta nella relazione del sistema B del QC del PTCP e la tav B3.a del medesimo); è pertanto necessario integrare il Quadro Conoscitivo.
9. Le "Linee guida per la costruzione della **rete ecologica** locale" (successivamente denominate "Linee Guida REL") definiscono e dettagliano le modalità di individuazione degli elementi della Rete Ecologica Locale (REL) che ciascun Comune deve applicare integralmente, in quanto, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la Rete Ecologica Provinciale si compone, per unione, di quelle locali comunali; è pertanto necessaria una forte omogeneità di interpretazione e i relativi dati spaziali/cartografici in formato *shape* andranno trasferiti alla Provincia secondo le specifiche indicate in appendice 4 alle Linee Guida REL.
Per il territorio del comune di Cortemaggiore, sono stati rappresentati alcuni elementi descritti nelle Linee guida REL, ma anche gli elementi dello schema direttore di cui alla tav. A6 del PTCP. Le Linee guida REL approvate dal Consiglio provinciale superano lo "schema" della tavola A6 definendo le tipologie di cui si compone la REL ed evidenziano che gli elementi dello schema direttore hanno solo una funzione di identificazione di areali o di fasce indicative per il disegno della REL (progetto). Elementi funzionali dello Schema Direttore, quali le "direttrici da istituire in ambito provinciale" o "ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale" vanno quindi considerati nelle fasi di analisi per la definizione della REL, e non devono essere riportati nel PSC. E' necessario completare l'analisi del quadro conoscitivo adeguando le relative cartografie.
Rispetto al varco insediativo a rischio indicato sulle tavole QC B2.2. "Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica", PSC 1 Aspetti strutturanti e PSC 3 Piano strategico è necessario che lo stesso venga delimitato seguendo le procedure e i criteri indicati in "Linee Guida REL" (DCP n. 10/2013).

10. Le analisi condotte relativamente al sistema agricolo, trattato nell'elaborato QUADRO B2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE. RELAZIONE (Capo I, paragrafo 1.1) e rappresentato sulle Tavole QC B2.1 - PAESAGGIO AGRICOLO E ASSETTO VEGETAZIONALE e QC B2.3 - CAPACITA' D'USO DEI SUOLI E USO DEL SUOLO, devono essere effettuate utilizzando i dati relativi all'**uso del suolo** più recenti rispetto a quelli contenuti nel PTCP, ossia le "coperture vettoriali dell'uso del suolo – edizione 2013" (rilievo 2011); risulta pertanto necessario modificare i sopraccitati elaborati di QC, aggiornando i testi e le rappresentazioni cartografiche sulla base dei nuovi dati; si evidenzia inoltre nelle legende delle Tavole, la fonte dei dati utilizzati.
11. Risulta necessario aggiornare ed integrare i contenuti del Capo III - **QUALITA' ECOLOGICA ED AMBIENTALE** dell'elaborato QUADRO B2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE. RELAZIONE, in particolare:
- relativamente al paragrafo 3.1 – Aria, con i dati più recenti (si vedano ad esempio il "Report mensile dei dati Dicembre 2015. Rete di monitoraggio della qualità dell'aria della provincia di Piacenza" a cura di ARPA Emilia-Romagna: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/aria/piacenza/report_mensili/2015/12_2015.pdf; "Polveri sottili PM10 e PM2,5 2015. Rete di monitoraggio della qualità dell'aria della provincia di Piacenza" a cura di ARPAE Sezione di Piacenza: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/aria/piacenza/report_%20annuali/2016/report_pm_2015.pdf) e tenendo conto dei contenuti del Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) adottato; di conseguenza, si rivedano le specifiche valutazioni presenti nel testo di cui al paragrafo 3.1 ed i contenuti degli elaborati di VALSAT. I contenuti del paragrafo 3.1 modificati dovranno inoltre essere coordinati con quanto trattato nel paragrafo 3.7 – Qualità dell'aria della RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE, anch'esso da aggiornare con i dati più recenti;
 - relativamente ai paragrafi 3.2 Acqua e 3.4 Suolo, sulla base della RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE, non duplicandone comunque i contenuti;
 - relativamente al paragrafo 3.3 – Rifiuti, con i dati più recenti (si vedano ad esempio "La gestione dei RIFIUTI in Emilia-Romagna. Report 2015" a cura di Regione Emilia-Romagna e ARPAE: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/reportrifiuti2015.pdf; "I rifiuti urbani in provincia di Piacenza anno 2012" a cura di Osservatorio Provinciale Rifiuti con la collaborazione della Provincia di Piacenza – Marzo 2014: www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/piacenza/RapportoRU2013_PC.pdf e tenendo conto dei contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) adottato. Di conseguenza, si rivedano le specifiche valutazioni presenti nel testo di cui al paragrafo 3.3 ed i contenuti degli elaborati di VALSAT;
 - relativamente al paragrafo 3.5 – Energia, sviluppando maggiormente il tema dell'energia, attraverso un'analisi dei consumi energetici (energia elettrica, gas naturale, energia rinnovabile), al fine di effettuare un bilancio ed individuare i rischi e le opportunità rispetto alla componente energia;
 - relativamente al paragrafo 3.5.4 – Inquinamento elettromagnetico, sulla base delle disposizioni normative richiamate nel testo, analizzando e valutando la situazione dello stato di fatto dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e relative criticità, in riferimento alle linee di alta/media tensione presenti e agli impianti per la telefonia o stazioni radio base;
 - relativamente al paragrafo 3.4.5 (da correggere in 3.5.5) – Inquinamento luminoso, risulta opportuno esplicitare se nell'ambito del territorio comunale, sono presenti zone di protezione dall'inquinamento luminoso ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R.19/2003.

Per quanto riguarda la tematica "inquinamento acustico", risulta necessario integrare sia il Capo III che la VALSAT, sulla base delle analisi effettuate e dei contenuti della Classificazione acustica del territorio comunale, attualmente in corso di aggiornamento, che dovrà essere trasmessa alla Provincia entro la fase di controdeduzione alle riserve.

Si rivedano infine, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto agli aggiornamenti ed alle integrazioni richieste, i "Punti di forza e di debolezza" di cui agli specifici paragrafi del Capo III che devono, in ogni caso, essere evidenziati per tutte le tematiche trattate.

SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE

12. relativamente all'**evoluzione del territorio edificato**, rappresentata sulla Tav. QC C1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO e descritta nel Capo I (paragrafo 1.3.1) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, si chiede di modificare la voce di legenda "Territorio edificato all'anno 2000 – carta unica" inserendo la soglia storica più recente e la fonte del rilievo (vd. ad esempio "Uso del suolo – edizione 2013" - rilievo 2011).

Si riveda il testo contenuto nel paragrafo 1.3.1 sulla base della suddetta modifica.

Inoltre risulta necessario caratterizzare con la specifica soglia storica, le parti di territorio edificato che sulla tavola risultano "bianche", in alcuni casi tra l'altro comprese nel perimetro del centro storico.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE

13. Come già in parte evidenziato in merito al QC del Documento Preliminare, relativamente al **sistema insediativo storico urbano e rurale**, rappresentato sulla Tav. TAV. QC C1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO e descritto nel Capo I - Il sistema insediativo storico (Titolo I) dell'elaborato "QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE", si rileva quanto segue:

- al fine di una migliore e più corretta lettura dei contenuti di Quadro Conoscitivo, risulta necessario rivedere l'articolazione delle voci di **legenda della Tav. QC C1**, spostando la voce "Perimetro centro storico" nella sottosezione "Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane", le voci "Elementi lineari storici" e "Ambiti con presenza della struttura centuriata" nella sezione "Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico", individuando una specifica sottosezione "Zone di tutela della struttura centuriata", spostando la sottosezione "Viabilità storica" con le relative voci, nella sezione "Ambiti di interesse storico-testimoniale" (integrare quest'ultima con il riferimento anche all'art. A-9 della L.R.20/2000), inserendo la sottosezione "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale" che comprenda le voci dedicate ai beni architettonici;
- premesso che sulla Tav. QC C1, sono riportati con simbologia grafica i tessuti storici (Tessuto agglomerato principale - Cortemaggiore e Tessuto agglomerato - Chiavenna Landi) indicati dal PTCP vigente, senza evidenziare le specifiche analisi di supporto effettuate, ad eccezione di quelle del centro storico di Cortemaggiore, risulta necessario provvedere ad effettuare l'individuazione secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente; sulla base di analisi e rilievi relativi a tutto il territorio comunale, e non solo per il centro storico del capoluogo, verificando ed eventualmente integrando le individuazioni del PTCP, si individuino le **zone urbane storiche e/o strutture insediative storiche non urbane**, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; l'individuazione deve essere effettuata attraverso una perimetrazione degli insediamenti, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione; si evidenzia che l'indicazione dello stato di alterazione del tessuto del capoluogo riportato sulla cartografia, non trova corrispondenza in legenda. Relativamente ai tessuti si evidenzia che il PSC può escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. Si verifichi inoltre l'eventuale presenza di nuclei secondari, provvedendo, in base ad un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica (integrando eventualmente gli elaborati di QC) e in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo del PTCP, a definirne la perimetrazione oppure ad attuare una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico. Sulla base di quanto

sopra evidenziato si integrino/modifichino gli elaborati di QC, in particolare, esplicitando nell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE (Titolo I, Capo I), la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati e rappresentando sulla Tav. QC C1 i risultati delle specifiche analisi effettuate.

Per quanto riguarda il centro storico del capoluogo, risulta necessario verificare alcune incongruenze rilevate fra il perimetro riportato sulla Tav. QC C1 ed i contenuti dell'elaborato QC C1.3a – CATALOGAZIONE CENTRO STORICO (vd. ad esempio “zone bianche” interne al perimetro che non hanno caratteristiche storiche, zone storiche esterne al perimetro ma in adiacenza, etc.); si inserisca nella “Premessa” dell'elaborato QC C1.3a, il riferimento al paragrafo 1.5 che illustra l'analisi svolta, eliminando da quest'ultimo il riferimento non corretto alla Tav. QC D2. Infine si evidenzia che nell'elaborato QC C1.3a non risultano presenti tutte le schede (vd. ad esempio isolato XXXV);

- le **zone e gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, individuati sulla Tav. QC C1 con simbologia grafica, in riferimento alle Tavole A1.3 e A1.6 e all'Allegato N3 del PTCP, sulla base degli approfondimenti specifici effettuati e dei decreti di vincolo, devono essere suddivisi secondo le tipologie definite dal Piano provinciale (art.25, comma 1) effettuandone la perimetrazione. Relativamente ai beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, risulta necessario verificare l'individuazione e gli elenchi indicati in legenda e in Relazione (paragrafi 1.4.1 e 1.4.3), sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse e di tutti i beni di proprietà pubblica con più di settant'anni (ad esempio: Chiesa di S. Martino, Cimitero di Chiavenna Landi, Casa di riposo di Cortemaggiore).
L'individuazione delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale deve essere verificata rispetto ai contenuti dell'elaborato QC C1.3a che evidenzia anche insediamenti architettonici esterni al perimetro del centro storico di interesse storico non individuati sulla Tav. QC C1 e negli elenchi e rispetto all'evoluzione del territorio edificato, rappresentata sulla Tav.QC C1, con la quale si rilevano diversi insediamenti di origine storica. Inoltre risulta opportuno predisporre per ogni bene una scheda descrittiva, contenente ad esempio, oltre a tutti i dati presenti negli elenchi, la descrizione dello stato di conservazione, un estratto di mappa catastale e una fotografia dello stato attuale. Si evidenzia infine la necessità di descrivere in modo più dettagliato il tema delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale rappresentati sulla Tav.QC C1, integrando i paragrafi 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 della Relazione di QC; si inserisca nel paragrafo 1.4.1 la descrizione del Castello di Chiavenna Landi;
- risulta necessario individuare i **parchi e i giardini che rivestono interesse storico-architettonico** presenti nelle aree urbane, ai sensi del comma 3 dell'art.9 del PTCP vigente;
- relativamente alla **viabilità storica** individuata sulla Tav. QC C1 e descritta in Relazione (paragrafo 1.4.4), risulta necessario distinguere la viabilità storica individuata sulla base dell'IGM di primo impianto, come dispone il PTCP vigente all'art.27, dagli altri tratti più recenti. Si evidenziano inoltre alcune difformità nell'individuazione dei tratti e dei manufatti storici annessi rispetto alle Tavole del PTCP (non risulta individuato un tratto nei pressi di Chiavenna di sopra, il tratto di Strada Comunale dalla loc. Il Laghetto al confine comunale è individuato solo con la grafica relativa ad interventi sulla mobilità IGM 1910 e il guado sull'Arda a Cortemaggiore è individuato come ponte). Inoltre ai sensi del Piano provinciale (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Sulla base delle considerazioni sopraesposte si ritiene necessario modificare la Tav. QC C1 ed integrare la Relazione descrivendo in modo più approfondito la metodologia di analisi utilizzata ed i risultati;
- relativamente alle **zone di interesse archeologico**, individuate sulla Tav. QC C1 e descritte nella Relazione al paragrafo 1.4.4, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna; risulta pertanto necessario

perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dal sopra citato articolo. Si modifichi il paragrafo 1.4.4 sulla base di quanto sopra evidenziato.

Inoltre:

- si modifichi la voce di legenda della Tav. QC C1 inserendo il riferimento all'elaborato nel quale è contenuta la tabella citata;
- si corregga la denominazione riportata nel paragrafo 1.4.4 (p.19) eliminando "e di accertata consistenza archeologica, di concentrazione di materiali e segnalazione di rinvenimenti".

Si evidenzia infine che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22;

- relativamente alle zone di tutela della **struttura centuriata**, articolate in ambiti con presenza di elementi diffusi ed elementi localizzati, rappresentati sulla Tav. QC C1, si evidenzia che l'individuazione del PTCP rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare; ai sensi dell'art.23 del PTCP, il Comune, all'interno del quadro conoscitivo e nelle tavole di Piano del proprio PSC, deve non solo assumere le perimetrazioni e le localizzazioni degli ambiti con presenza di elementi diffusi del Piano provinciale (il Comune avrebbe potuto eventualmente proporre modifiche, sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali) ma anche accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, anche di tipo puntuale. Risulta pertanto necessario integrare il paragrafo 1.4.4 della Relazione sulla base delle suddette considerazioni, descrivendo l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;
- si modifichino, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto alle integrazioni richieste ai punti precedenti, i "Punti di forza e punti di debolezza" di cui al paragrafo 1.6.

SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI

14. Risulta necessario integrare l'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE al Titolo I, Capo V – Gli ambiti urbanizzati, con un approfondimento relativo alle **condizioni d'uso del patrimonio edilizio esistente** e alle parti del territorio urbano caratterizzate da situazioni di degrado.
15. Si provveda a modificare i colori delle retinature utilizzate nella Tav. QC C3 – ANALISI DEI TESSUTI in quanto la lieve differenza cromatica ne compromette la lettura ed in alcuni casi non c'è corrispondenza tra voce di legenda e cartografia. Inoltre, per quanto riguarda il perimetro del centro storico, rappresentato sulla citata Tavola, si richiama quanto evidenziato in precedenza nella specifica riserva.
Nel paragrafo 5.3.2 – Morfologia urbana e tipologie edilizie, nel primo capoverso, si corregga il riferimento errato al punto 4.3.
16. Come già rilevato in merito al QC del Documento Preliminare, relativamente all'**edilizia residenziale sociale**, si rammentano le disposizioni di cui all'art. A-6 bis della LR 20/2000 e all'art.78 del PTCP: il PSC, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000, deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% (percentuale minima) dei nuovi insediamenti residenziali, considerando che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici consolidati; il QC deve pertanto analizzare il fabbisogno attraverso specifiche ed adeguate analisi.
17. Vista l'analisi delle aree produttive effettuata nell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, Titolo I Capo I paragrafo 5.4.1, si aggiornino i dati relativi allo stato di attuazione delle aree, sulla base di un eventuale stato di fatto più recente. Si considerino inoltre i contenuti dell'elaborato All. C1.9 (R) "Valutazione della propensione a raggiungere gli obiettivi di Area Ecologicamente Attrezzata da parte delle aree produttive esistenti sul territorio provinciale" al QC del PTCP vigente.
Infine, considerata la presenza sul territorio comunale di uno stabilimento a rischio di

incidente rilevante, si inserisca nel Paragrafo 5.4.2 un richiamo al paragrafo 6.7.1 del Capo I Titolo II che tratta la tematica.

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: livello di qualità urbana

- 18.** Relativamente al **sistema degli impianti e delle reti tecnologiche**, rappresentato sulle Tavole QC C6.1/C6.2 - SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEI RIFIUTI e QC C7.1/C7.2 - ENERGIA E COMUNICAZIONI e descritto nel Titolo II, Capo I – Reti e impianti tecnologici dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, si evidenzia quanto segue:
- risulta necessario aggiornare lo stato di fatto relativo al sistema degli impianti e delle reti tecnologiche presenti sul territorio comunale, con eventuali opere nel frattempo realizzate modificando le tavole C6.1/C6.2e C7.1/C7.2, ed integrare il Capo I sulla base dei dati più recenti (si vd. ad esempio il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato di Piacenza che comprende il programma degli interventi per il periodo 2015 -2018, i dati più recenti relativi alla popolazione residente, etc.). Si completi l'analisi delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, evidenziando la capacità delle stesse di far fronte al fabbisogno esistente. Si inseriscano nei paragrafi del Capo I i riferimenti corretti alle Tavole;
 - nel Capo I non è stato trattato il tema dell'illuminazione pubblica, di cui però si rappresentano gli elementi sulla Tav. QC C7.1; risulta pertanto necessario integrare il Capo I con uno specifico paragrafo in riferimento alla Tav. QC C7.1, mettendo in evidenza la capacità di far fronte al fabbisogno esistente;
 - nel Capo I non è stato trattato il tema dei rifiuti; risulta pertanto necessario integrare il Capo I con uno specifico paragrafo in riferimento alle Tavole QC C6.1/C6.2, richiamando il contenuto del paragrafo 3.3 del Capo III dell'elaborato QUADRO B2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE. RELAZIONE, come modificato sulla base della specifica riserva, e mettendo in evidenza la capacità di far fronte al fabbisogno esistente;
 - si individui sulle Tavole QC C7.1/C7.2 lo stabilimento a rischio di incidente rilevante Stogit (centrale di compressione, cluster e pozzi) in riferimento agli approfondimenti previsti dalle normative vigenti (D.Lgs.334/1999, L.R.26/2003 e L.R.20/2000) e dal PTCP all'art.90, da effettuarsi in sede di predisposizione del documento RIR di cui all'art.4 del D.M. 9 maggio 2001 (vd. riserva successiva);
 - si modifichino, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto alle integrazioni richieste ai punti precedenti, i “Punti di forza e punti di debolezza” di cui al paragrafo 6.8.
- 19.** Relativamente al complesso degli **spazi ed attrezzature pubbliche**, destinati a servizi di interesse collettivo, si aggiornino i dati contenuti nel paragrafo 4.4 (Titolo I, Capo IV) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE e le conseguenti valutazioni, sulla base degli aggiornamenti richiesti (precedentemente esposti relativamente al QC – Sistema economico e sociale) in merito alla popolazione residente.

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: livello di qualità ecologica e ambientale

- 20.** Si integri il Capo III – **Sistema delle dotazioni ecologiche ambientali** (Titolo I) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, sulla base degli aggiornamenti/integrazioni da effettuarsi, in riferimento alle specifiche riserve, relativamente al Capo I (Titolo II) (QUADRO C) e al Capo III (QUADRO B2). L'analisi effettuata deve comunque essere completata individuando tutte le dotazioni ecologiche (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano mitigandone gli impatti negativi) esistenti ai sensi dell'art.72 del PTCP e valutando le necessità, le disponibilità e le criticità legate a tali dotazioni secondo gli obiettivi indicati dallo stesso Piano provinciale. La ricognizione delle dotazioni ecologico-ambientali dovrà avvenire in riferimento al grado di salubrità dell'ambiente urbano, al grado di incidenza del sistema insediativo sull'ambiente naturale, alla quantificazione e qualificazione delle aree necessarie per ridurre la pressione del sistema insediativo, ai requisiti prestazionali dei nuovi ambiti di espansione per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli

insediamenti; tutto ciò in riferimento alle specifiche problematiche analizzate ed evidenziate nella parte di Quadro Conoscitivo dedicata al sistema ambientale, relative ad aria, acque sotterranee e superficiali, rumore, elettromagnetismo, radiazioni ionizzanti, rifiuti, suolo, energia e rischi industriali. Una parte della trattazione deve riferirsi alla Classificazione acustica del territorio comunale, attualmente in corso di aggiornamento, che come già precedentemente evidenziato, dovrà essere trasmessa alla Provincia entro la fase di controdeduzione alle riserve; il Piano di zonizzazione acustica del 2003, richiamato nella VALSAT, deve infatti essere aggiornato sulla base dei contenuti e delle previsioni del Piano Strutturale.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

21. Come già in parte evidenziato in merito al QC del Documento Preliminare, relativamente al **sistema delle infrastrutture per la mobilità**, rappresentato sulla TAV. QC C5 - SISTEMA DELLA MOBILITA' e descritto nel Capo II – Sistema della mobilità (Titolo II) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, si rileva quanto segue:

- risulta necessario analizzare la rete esistente valutandone le caratteristiche in termini di sicurezza, di capacità di carico e i livelli di funzionalità, in rapporto alla accessibilità al sistema insediativo ed alle diverse parti del territorio;
- si aggiornino i dati relativi ai flussi di traffico e delle emissioni in atmosfera, riportati nel paragrafo 7.5, individuando le possibili criticità locali e gli eventuali impatti;
- risulta necessario integrare il Capo II con la trattazione della tematica "Tracciati storici tematici (Via dei Pellegrini, Percorso Terre Traverse e percorso Val d'Arda)" rappresentati sulla Tav. QC C5;
- risulta necessario modificare la legenda della Tav. QC C5, al fine di evidenziare relativamente alla rete stradale esistente oltre alla titolarità amministrativa e gestionale anche la specifica classificazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, anche sulla base della Tav. 12 del PTCP, così come dispone lo stesso Piano provinciale all'art.102 comma 7;
- considerato che ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il riferimento è il "centro abitato" così come definito ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i., coincidente con il territorio urbanizzato, si modifichi la Tav. QC C5 dove è individuato l'"Inizio dei centri abitati (Nuovo Codice della Stradale DL285-92)" e si effettuino le opportune correzioni all'interno del testo di cui al paragrafo 7.4;
- risulta necessario rivedere il testo del paragrafo 7.6 in riferimento ai contenuti della Tav. QC C5 in merito ai percorsi ciclabili; si sottolinea che le scelte di carattere locale (percorsi ciclabili non individuati dal PTCP vigente – Tav. I1.1 e Allegato C2.5 "Itinerari e reti ciclo-pedonali" al QC) devono essere motivate sulla base del Quadro Conoscitivo;
- si aggiornino i contenuti di cui al paragrafo 7.7 relativi al trasporto pubblico, tematica rappresentata sulla TAV. QC C5, anche in considerazione del cambio del gestore (non è più Tempi S.p.A. ma Seta S.p.A.);
- sulla base delle modifiche/integrazioni richieste ai punti precedenti, si aggiornino i punti di forza e di debolezza di cui al paragrafo 7.8.

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

22. Relativamente al sistema del **territorio rurale** trattato nel Capo I - Gli ambiti non urbanizzati ed il paesaggio (Titolo III) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, risulta necessario esplicitare gli approfondimenti effettuati, sulla base delle disposizioni del PTCP vigente, al fine di definire gli ambiti individuati sulle Tavole PSC 1 e PSC 3 e descritti nell'elaborato PSC R – RELAZIONE. Considerato che il Piano provinciale ha effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani", è necessario integrare il QC con i risultati delle analisi effettuate relativamente al territorio rurale e alle

sue componenti. Nello specifico, nell'ambito del QC, si deve:

- sviluppare i contenuti delle tavole C3.2, denominata "Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali" e C3.3, denominata "Sintesi dell'uso del suolo" allegate al QC del PTCP;
- approfondire alla scala comunale l'individuazione e l'analisi degli elementi componenti il sistema naturale, ambientale e paesaggistico di cui ai Titoli I, III e IV della Parte Seconda del PTCP, nonché degli elementi componenti il sistema storico-culturale di cui al Titolo II della parte seconda;
- individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta.

Si consideri inoltre la presenza di territori rurali o marginali in adiacenza al sistema insediativo urbano ad ovest del capoluogo, di discontinuità e varchi nel tessuto urbanizzato da tutelare a nord del capoluogo e di un varco insediativo a rischio a sud del capoluogo, come si rileva dalla Tav. T2.1 del PTCP, e si valuti la possibilità di individuare ambiti agricoli periurbani, anche in relazione a quanto disposto dall'art.67 del PTCP.

I contenuti delle analisi devono essere rappresentati in cartografia e trattati nell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, integrando il Capo I, esplicitando la metodologia di analisi, le fonti, i risultati valutati in riferimento all'elaborato QUADRO B2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE. RELAZIONE (Capo I, paragrafo 1.1) e alle Tavole QC B2.1 - Paesaggio agricolo e assetto vegetazionale e QC B2.3 – Capacità d'uso dei suoli e uso del suolo e al Quadro Conoscitivo del PTCP vigente e secondo le disposizioni presenti nelle Norme dello stesso Piano provinciale sopra citate. Si evidenzino infine i punti di forza e di debolezza in uno specifico paragrafo della Relazione.

- 23.** In merito al **censimento degli edifici in territorio rurale** contenuto negli elaborati QC C8a - SCHEDE INSEDIAMENTI AGRICOLI e TAV. QC C8 – INSEDIAMENTI AGRICOLI, risulta necessario integrare l'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE al Titolo III Capo I con uno specifico paragrafo ove vengano riportate metodologia di analisi, fonti e risultati.

Fra gli insediamenti censiti, si evidenzino sulla Tav. QC C8, sulla base dell'art.A-9 della L.R. 20/2000 ed in riferimento alla TAV. QC C1 – Sistema insediativo storico, come modificata sulla base delle precedenti riserve:

- gli edifici soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, ovvero quelli che presentano caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
- gli edifici di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
- gli edifici rimasti inalterati nel tempo, che presentano caratteristiche tipologiche ben definite. Si può fare riferimento alla Carta Tematica contenuta nell'Appendice 2 dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP vigente che rappresenta in sintesi la distribuzione delle principali tipologie insediative rurali sul territorio provinciale;
- gli edifici che pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie e quelli che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza.

Si evidenzia inoltre che attraverso il censimento, possono essere individuati, in base al numero e alla diffusione di edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, ambiti caratterizzabili di rilievo storico/paesaggistico da tutelare e valorizzare attraverso specifiche politiche di PSC.

Infine, per facilitare la lettura degli elaborati, si provveda a suddividere la Tav. QC C8 per sezioni di censimento, indicando i numeri delle schede di riferimento.

- 24.** Relativamente alle **unità di paesaggio** trattate nel Capo II – Unità di Paesaggio Infra-regionali (Titolo III) dell'elaborato QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE, e rappresentate sulla Tav. QC D3.3 - Vincoli ambientali e per la sicurezza e la difesa del suolo, si evidenzia quanto segue.

Considerati gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP vigente, si provveda a verificare le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi e ad approfondire nel Capo II, la descrizione delle invarianti di paesaggio

della Subunità 3a della bassa Pianura (peraltro non trattata nel Capo II) e della Subunità 3b della Bassa Pianura Centuriata (descritta nel paragrafo 9.2 ma solo riportando le invarianti indicate nell'allegato N6 del PTCP), individuando, sulla base dello stato dei luoghi e della vocazionalità dei territori, gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciale di appartenenza; ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:

- articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007;
- dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Si evidenzino infine i punti di forza e di debolezza in uno specifico paragrafo della Relazione.

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

VINCOLI E PRESCRIZIONI

25. Premesso che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (PSC 2.1/2.2/2.3) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come **"Tavola dei vincoli"**, e così definite all'art.4 delle Norme Tecniche Attuative di PSC e considerato che gli elaborati cartografici del QC - QUADRO D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE (QC D3.1, QC D3.2, QC D3.3 e QC D4) contengono la medesima rappresentazione dei vincoli anche se con articolazione differente, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminare le Tavole QC D3.1, QC D3.2, QC D3.3 e QC D4, richiamando le tavole di PSC nel paragrafo 19.9 del Capo I del Titolo IV dell'elaborato QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE. Le schede contenute nel paragrafo 19.9, dove per ciascun vincolo o prescrizione, sono indicati i riferimenti normativi, l'ente tutore, gli obiettivi e gli effetti, sono riportate anche in allegato alle Norme Tecniche Attuative di PSC e vengono definite come **"Scheda dei vincoli"**, a corredo della "Tavola dei vincoli" prevista dal citato comma 3-bis; si valuti pertanto anche per le suddette schede, la possibilità di eliminarle dal paragrafo 19.9, inserendo, come per le Tavole, un richiamo all'allegato alle NTA di PSC.

Nel caso vengano mantenute nel QC le Tavole QC D3.1, QC D3.2, QC D3.3 e QC D4, e le schede del paragrafo 19.9, si provveda comunque alla loro modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole 2.1/2.2/2.3 e alle Schede dei vincoli riportate in allegato alle Norme Tecniche Attuative di PSC.

Si mantenga in allegato al QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE, la raccolta della documentazione (decreti, notifiche, etc.) relativa ai beni architettonici tutelati da uno specifico provvedimento.

STATO DELLA PIANIFICAZIONE - SINTESI STRUMENTI VIGENTI E LORO STATO DI ATTUAZIONE

26. Relativamente alla tematica **"sintesi degli strumenti urbanistici comunale vigenti e loro stato di attuazione"**, trattata nell'elaborato QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE (Titolo IV, Capo I) e rappresentata sulle Tavole QC D1.1/D1.2 - Sintesi della pianificazione vigente e QC D2.1/D2.2 - Stato di attuazione della pianificazione vigente, si evidenzia quanto segue:

- risulta necessario che le Tavole QC D2.1/D2.2 e i dati contenuti nel Capo I (Titolo IV) dell'elaborato QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE, vengano aggiornati sulla base dell'eventuale attuazione delle previsioni vigenti successivamente all'adozione del PSC. Si evidenzia inoltre la presenza di "zone bianche" comprese nel perimetro del territorio urbanizzato indicato sulle Tavole QC D2.1 e QC D2.2, si elimini tale incongruenza;
- risulta necessario effettuare un bilancio non solo quantitativo ma anche qualitativo delle previsioni; si integri pertanto il Capo I.

STATO DELLA PIANIFICAZIONE - PREVISIONI DEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI GENERALI E DI SETTORE

27. Premesso che l'**analisi della pianificazione sovraordinata generale e di settore**, contenuta nell'elaborato QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE (Titoli I, II e III), deve essere sintetizzata al fine di evidenziare gli obiettivi e le azioni specifiche per il Comune di Cortemaggiore, evitando di duplicare i contenuti degli strumenti vigenti, risulta necessario completare l'analisi con la trattazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale (non sono stati trattati ad esempio Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino, PRGR, PAIR2020) ed integrare il testo sulla base di eventuali aggiornamenti (Proposta adozione PRIT2020, PRSR 2014-2020, PER 2° Piano Attuativo 2011-2013, PIAE Variante 2011, PFV 2008).

Risulta inoltre opportuno eliminare dalla trattazione relativa alla pianificazione, ciò che non costituisce "strumento", ad esempio il Capo II del Titolo I relativo ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio; la citata tematica deve essere trattata nella specifica sezione dedicata a vincoli e prescrizioni (paragrafo 19.9 – Titolo IV Capo I) che deve essere comunque rivista sulla base della specifica riserva.

Infine si evidenzia che risulta opportuno spostare i contenuti di cui al Capo X (Titolo III) nel Capo I (Titolo III) ed eliminare il Capo II dal Titolo III.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

28. In merito al perimetro del territorio urbanizzato, si richiama quanto definito dalla L.R.20/2000: il territorio urbanizzato "*comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi*" e gli ambiti urbani consolidati sono "*le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità ...*"; si provveda pertanto a verificare la Tav. PSC 1, sulla base delle suddette definizioni e dei contenuti delle Tavole QC D2.1/D2.2 - Stato di attuazione della pianificazione vigente come modificate in riferimento alla specifica riserva, ridefinendo eventualmente il perimetro del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (si sono rilevate, ad esempio, previsioni non attuate inserite nell'urbanizzato o previsioni attuate classificate come rurale, etc.). Si modifichino di conseguenza tutte le tavole di Piano che riportano i suddetti perimetri.

Infine per una più chiara lettura del Piano, si inserisca la denominazione e la scala dell'estratto cartografico, contenuto sulla Tav. PSC 1 che riporta tali perimetrazioni.

Si integri l'art.7 con i richiami normativi vigenti che contengono le specifiche definizioni relative al territorio urbanizzato e si riporti nel testo la medesima denominazione degli ambiti presente sulla Tav. PSC1.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

29. Relativamente al **sistema insediativo storico**, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP vigente e sulla base dei contenuti del QC come integrato in risposta alle precedenti riserve, negli elaborati di PSC, risulta necessario individuare distintamente:

- i "Centri storici" o le "zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici);
- le "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- le "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.

Premesso che le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” sono rappresentati sulla Tav. PSC 2.1, si rileva che sulla Tav. PSC 1 – Aspetti strutturanti, sono individuati il “Centro Storico” del capoluogo, per il quale è presente la voce di legenda ma che non risulta perimetrato sulla tavola ed i “complessi edilizi di rilevante interesse storico”, evidenziando un'articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale (vd. Tavole A1.3 e A1.6 e Allegato N2 alle Norme); pertanto sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del QC, come modificati in riferimento alle specifiche riserve alle quali si rimanda, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione ed articolando opportunamente la voce “Centri storici” presente nella legenda della Tav. PSC 1; si integrino anche i contenuti dell'elaborato PSC R – RELAZIONE (paragrafo 4.3.1). Si inserisca nella voce di legenda “Ambito del centro storico” della Tav. PSC 1, il riferimento alla disciplina particolareggiata (Tav. PSC 1.1).

30. Relativamente alla **disciplina particolareggiata del centro storico e dei complessi di rilevante interesse storico, contenuta nell'elaborato PSC 1.1, si evidenzia quanto segue:**

- risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni vincolati, sulla base dei decreti di vincolo o della presenza di tutele ope legis, ed effettuarne la perimetrazione che evidenzia la presenza della tutela; in seguito a tale verifica, si rivalutino, ai sensi dell'art.9 della L.R.20/2000, le classi di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza;
- risulta opportuno individuare (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;
- rispetto alle categorie di intervento definite, si evidenzia che la “ristrutturazione urbanistica”, comportando trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risulta compatibile con gli obiettivi di tutela e di conservazione dei centri storici; ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP la disciplina può prevedere interventi di “ristrutturazione urbanistica”, soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali; si verifichino pertanto gli interventi “ristrutturazione urbanistica” indicati nell'elaborato PSC 1.1;
- si rivalutino le categorie d'intervento definite nell'elaborato PSC 1.1, sulla base delle caratteristiche di edifici e tessuti presenti nel Centro storico e nei Complessi edilizi di rilevante interesse storico, analizzate ed evidenziate nel QC di PSC e sulla base delle disposizioni di cui all'art.9 delle NTA di PSC (come modificato sulla base delle specifiche riserve) che individuano gli interventi consentiti; si verifichi ad esempio l'attribuzione della categoria di intervento “ristrutturazione edilizia” ad alcuni edifici, ripresa dagli elaborati del PRG 2000, alla luce della nuova definizione di cui alla L.R.15/2013. Si evidenzia inoltre che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98 (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014); si elimini di conseguenza la voce di legenda;
- è necessario specificare la disciplina particolareggiata, non solo relativamente agli edifici ma anche alle aree libere (sono infatti presenti “zone bianche”);
- per maggior chiarezza e corretta applicazione dei contenuti di Piano, si inserisca in ogni voce di legenda dell'elaborato PSC 1.1, l'articolo di riferimento delle NTA di PSC o di RUE;
- la disciplina particolareggiata deve riguardare non solo il centro storico/zone storiche ma anche le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (individuate come “Ambiti di interesse storico testimoniale” sulla Tav. PSC 2.1), e deve definire anche le tipologie edilizie e gli usi (non solo le trasformazioni) ammissibili; si integrino pertanto gli elaborati cartografici di PSC e si formuli una specifica disciplina in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP.

31. Al fine di coordinare i contenuti rappresentati sulle Tavole PSC 1 e PSC 1.1 con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la **disciplina relativa ai Centri storici di cui all'art.9 delle NTA di PSC. In particolare:**

- si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav. PSC. 1 e nell'elaborato PSC 1.1, come modificati sulla base delle specifiche riserve;
- la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (art. 24). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale;
- considerato che la disciplina particolareggiata relativa ai centri storici e alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25 del PTCP, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili e che negli elaborati di PSC non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa, si riformulino le disposizioni di cui al comma 4, in riferimento alle modifiche degli elaborati di PSC in risposta alla specifica riserva;
- le caratteristiche degli edifici indicate al 6° comma (edifici di interesse storico-artistico, edifici di valore storico, etc.) devono trovare riscontro in un elaborato di PSC, inserendo nel comma lo specifico riferimento;
- risulta necessario modificare la norma al fine di renderla conforme alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014);
- risulta necessario richiamare nella norma, le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI URBANI CONSOLIDATI

- 32.** Considerato che il PSC per gli **ambiti urbani consolidati** persegue l'obiettivo "*del mantenimento, della qualificazione e, ove necessario, dell'incremento della rete dei servizi e di una equilibrata interazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, in particolare nelle porzioni dove essa è condizionata dalla presenza di traffico di attraversamento o dalla vicinanza di impianti produttivi ed alla qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti*" (art.10 di PSC), si indichi l'eventuale presenza di zone in particolari condizioni di inquinamento ambientale, acustico o atmosferico, all'interno delle quali debbano essere escluse densificazioni o cambi d'uso verso attività sensibili, nonché di zone vulnerabili dal punto di vista ambientale, per le quali il PSC deve inserire alcune condizioni all'attuazione; sulla base della suddetta individuazione si riveda la disciplina normativa di cui all'art.10, modificando eventualmente gli indici o inserendo specifici condizionamenti; si richiama in ogni caso il contenuto della riserva n.4 (punto 1). Visti gli obiettivi di PSC, si consideri comunque che i lotti liberi all'interno del tessuto consolidato rappresentano possibilità di migliorare le condizioni di salubrità dell'ambiente urbano in termini di aree verdi, parcheggi e servizi.

Si chiarisca la disposizione di cui all'ultimo periodo del 2° comma del punto 5 dell'art.10.

Risulta inoltre necessario, relativamente alla disciplina di cui al punto 7 dell'art.10, inserire il richiamo alla disciplina di cui all'art.39 "Insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale".

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI

- 33.** Premesso che l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP vigente, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente il cui contributo al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al

30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo, risulta necessario:

- rivedere il **dimensionamento residenziale** indicato nella RELAZIONE di Piano (PSC R), al paragrafo 4.2.1, sulla base dell'aggiornamento dei dati relativi all'ipotesi di evoluzione demografica (in riferimento a specifica riserva precedentemente formulata relativamente al Sistema economico -sociale del QC) e della conseguente revisione delle stime per il fabbisogno di edilizia residenziale di cui al paragrafo 3.1 delle Relazione di PSC, che dovrebbero comunque tenere conto delle "Indicazioni metodologiche finalizzate alla valutazione della domanda abitativa" contenute nell'"Atto di coordinamento tecnico e linee guida, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e art. 10, comma 11 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito all'attuazione del PTCP" (atto GP. n.292 del 29.12.2011);
- considerare nel dimensionamento residenziale le possibilità edificatorie (oltre al recupero già stimato) degli ambiti urbani consolidati;
- chiarire l'incongruenza che emerge dal confronto fra il dato relativo agli abitanti/stanze calcolati in riferimento ai parametri delle schede d'ambito per gli ambiti R1, R2, R3 e R4, pari a 1436 ab/st e quello evidenziato nei paragrafi 3.1 e 4.2.1 della Relazione di PSC, pari a 1143 stanze da prevedere in ambiti per nuovi insediamenti;
- evidenziare la superficie territoriale relativa agli insediamenti residenziali esistenti;
- verificare le definizioni e i parametri utilizzati nel calcolo del dimensionamento rispetto a quelle contenute nell'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014.

Si evidenzia inoltre che, l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP, al comma 8, dispone che "le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti". Sulla base delle verifiche compiute evidenziate nella Valsat, in caso di esito negativo, devono essere individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nelle schede relative agli ambiti, contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione di PSC.

- 34.** Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti – Ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali Art.11 NTA, **R1 a Chiavenna Landi, R2, R3 e R4 a Cortemaggiore**, individuati sulle Tavole PSC 1 – Aspetti strutturanti, PSC 1.A - Aspetti strutturanti – Il capoluogo e i centri frazionali e PSC 1.B - Aspetti strutturanti – i poli produttivi e disciplinati all'art.11 delle NTA di PSC, si evidenzia che ai fini dell'ammissibilità degli stessi risulta necessario verificare le condizioni previste dall'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP vigente relativamente ad accessibilità ai servizi primari (reti tecnologiche, aree verdi, servizi idrici), secondari (scuole, strutture sportive, servizi culturali) e ai servizi di trasporto collettivo; si integrino, sulla base delle verifiche compiute e dei contenuti della Valsat, le schede relative agli ambiti, riportate nell'art.11 delle NTA di PSC. Il suddetto articolo deve anche essere integrato, inserendo al punto 1 comma 6 il richiamo all'art.30 comma 2 punto a) della L.R.20/2000.

Risulta inoltre necessario integrare le schede d'ambito, contenute nell'art.11, inserendo superficie complessiva residenziale minima e massima, H max e quota ERS. Inoltre:

- in sede di attuazione degli ambiti dovranno comunque essere rispettati i condizionamenti di cui alla Tavola dei vincoli (PSC.2.1/2.2/2.3) e alle specifiche discipline; si integrino pertanto le schede relative agli ambiti, contenute nelle NTA di PSC (art.11) con i riferimenti a Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli e specifiche discipline;
- con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato nelle tavole A2 del PTCP e PSC 2.3 "Aspetti condizionanti - Vincoli ambientali e per la sicurezza e al difesa del suolo", si evidenzia che gli ambiti di trasformazione denominati:
 - R2, P2 e S1 presentano al loro interno un elemento vegetazionale lineare;
 - R3 e R4 sono delimitati da elementi vegetazionali lineari.

Pertanto, al fine di non compromettere le strutture vegetazionali presenti in tali ambiti, nella fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle dispo-

zioni di cui agli art.8 e 9 delle NTA del PTCP, adeguando le schede di tali ambiti nella sezione aspetti condizionanti con le prescrizioni per il loro mantenimento.

Risulta infine necessario rivedere il testo del paragrafo 4.4.2 – Ambiti per nuovi insediamenti residenziali della Relazione di PSC, eliminando i riferimenti al PRG e relative zone omogenee.

35. Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000, è compito del PSC (e non del POC come affermato nella Relazione di Piano), sulla base delle analisi contenute nel QC, stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di **edilizia residenziale sociale**, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% (percentuale minima) dei nuovi insediamenti residenziali, considerando che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici consolidati. Risulta pertanto necessario, sulla base delle suddette considerazioni, modificare la Relazione di Piano (PSC R) al paragrafo 3.1 ed integrare le NTA con un articolo specifico che tenga conto delle disposizioni di cui all'art. 78 del PTCP e degli artt. 7-bis, A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000, aggiunti dall'art. 46 della L.R. 6/2009, ai fini della definizione delle modalità per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (ERS) in coerenza con la disciplina vigente.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

36. Per quanto riguarda il **dimensionamento del settore produttivo** si provveda a riformulare i contenuti del paragrafo 3.2 “Le valutazioni per il fabbisogno di insediamenti per attività produttive” della Relazione (PSC R), sulla base delle disposizioni di cui all'art.74 del PTCP vigente, dei dati più recenti contenuti nel Quadro A. Sistema economico e sociale. Relazione (come modificato in riferimento alle specifiche riserve) e dei contenuti del Quadro D paragrafo 19.7, al fine di documentare in modo più approfondito le ipotesi formulate che prevedono un incremento pari a circa 490.000 mq, di cui 373.000 mq nel PPST e 117.000 mq in ambito specializzato per attività produttive di rilievo locale, rispetto al quale si richiama il contenuto della riserva successiva. Si rilevano comunque incongruenze fra i dati riportati nel paragrafo 3.2 e quelli evidenziati nel paragrafo 4.4.4. Sulla base di quanto sopra evidenziato, si riveda il contenuto di cui al paragrafo 4.2.1, indicando, ai sensi dell'art.64 “Disposizioni generali per il sistema insediativo” comma 10 delle Norme del PTCP vigente, il dimensionamento produttivo del Piano; si evidenzia inoltre la superficie territoriale relativa agli insediamenti produttivi esistenti.
37. Relativamente agli “**Ambiti specializzati per attività produttive**”, si evidenzia quanto segue. Sulla Tav. PSC 1 – Aspetti strutturanti (e Tavole PSC 1.A/1.B) devono essere individuati gli ambiti specializzati per attività produttive, distinguendoli in aree produttive di rilievo sovracomunale ed in aree produttive di rilievo comunale (solo la Tav. PSC 3 – Piano strategico individua l'ambito produttivo sovracomunale - APEA). L'**area per attività produttive di rilievo sovracomunale** deve essere definita come “Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.4 “Barabasca – CA.RE.CO”, come evidenziato sulla Tav.T2.1 “Vocazioni territoriali e scenari di progetto” e descritto nella specifica scheda contenuta nell'Allegato N7 “Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale e dei Poli produttivi consolidati” alle Norme del PTCP vigente; si corregga pertanto anche la denominazione riportata sulla Tav. PSC 3. Relativamente al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.4, si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 85 “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale” del PTCP ed in particolare dei commi 4 e 5 che dispongono che l'attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 114 del medesimo Piano provinciale, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade”. Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 4 e dal comma 3 dell'art.86, dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC. Si richiama infine il comma 8 che dispone che nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data di adozione del PTCP deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 88 dello stesso Piano provinciale e che nelle aree già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle

prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88. Infine, si consideri la vicinanza all'ambito P1 di un varco insediativo a rischio, ossia una "porzione residuale di territorio non edificato da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato", individuato dal PTCP e che il PSC deve delimitare seguendo le procedure e i criteri indicati in "Linee Guida REL" (DCP n. 10/2013).

Per quanto riguarda gli **ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale consolidati**, considerata la disciplina di cui all'art.12 punto 1, si evidenzia che gli incrementi di densità possono essere ammissibili solo negli ambiti non saturi e con un buon livello di qualità urbana (sulla base delle caratteristiche tipologiche e morfologiche delle aree già esistenti, si consideri la possibilità di modificare i parametri urbanistici ed edilizi attribuiti alle zone per attività produttive interne o in adiacenza al tessuto residenziale); si richiama in ogni caso il contenuto della riserva n.4 (punto 1).

Relativamente all'ambito **specializzato per attività produttive di rilievo comunale di nuova previsione P1**, disciplinato all'art. 12 punto 5, si richiamano le disposizioni di cui all'art.84 comma 4 del PTCP; il PSC deve limitare la previsione di espansioni produttive aggiuntive solo ai casi di limitata inadeguatezza o insufficienza dell'offerta di aree già esistenti rispetto alla domanda che deve essere adeguatamente documentata (si richiama la riserva precedente).

La scheda contenuta nell'art.12 deve comunque essere integrata con superficie territoriale, H max, funzione prevalente, accessibilità e descrizione di sintesi.

In riferimento alla qualificazione delle **aree produttive di rilievo comunale come APEA**, si richiamano le disposizioni di cui all'art.88 "Aree ecologicamente attrezzate" del PTCP vigente.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si modifichino le tavole di PSC, anche coordinando le voci di legenda con i contenuti della disciplina e l'art.12 - Ambiti specializzati per attività produttive e terziarie delle NTA di PSC (anche predisponendo una specifica scheda per il PPST); si integri inoltre l'elaborato PSC R – RELAZIONE.

38. Relativamente agli ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi, **P1 a Cortemaggiore (Doppel), P2 e P3 a Cortemaggiore (CARECO)**, individuati sulle Tavole PSC 1 – Aspetti strutturanti, PSC 1.A - Aspetti strutturanti – Il capoluogo e i centri frazionali e PSC 1.B - Aspetti strutturanti – i poli produttivi e disciplinati all'art.12 delle NTA di PSC, si evidenzia, oltre a quanto rilevato con le precedenti riserve, che in sede di attuazione degli ambiti dovranno comunque essere rispettati i condizionamenti di cui alla Tavola dei vincoli (PSC.2.1/2.2/2.3) e alle specifiche discipline; si integrino pertanto le schede relative agli ambiti, contenute nelle NTA di PSC (art.12) con i riferimenti a Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli e specifiche discipline.
39. Risulta necessario integrare la voce di legenda della Tav. PSC 1 "**Aree a rischio di incidente rilevante**" sulla base dei contenuti della Delibera del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e allegata relazione conclusiva, trasmessa con nota Dir. Reg. VV.F. Prot. n. 9646 del 7 giugno 2013, evidenziando, distintamente, stabilimento, cluster e pozzi STOGIT S.p.A..
40. Per quanto riguarda gli **aspetti inerenti al commercio al dettaglio in sede fissa**, occorre integrare la relazione illustrativa del PSC inserendo i contenuti relativi ai medesimi; in particolare, risulta necessario esplicitare quali siano le scelte del PSC relativamente alle medie (medio-piccole e medio-grandi) strutture di vendita, distinte per settore merceologico (alimentare e non alimentare).
Inoltre si suggerisce di stralciare la disciplina generale proposta per gli esercizi commerciali dall'articolo dedicato agli ambiti specializzati per attività produttive e terziarie (Art. 12 Ambiti specializzati per attività produttive e terziarie, punto 6) per inserirla in un articolo specifico, rivedendo la stessa in coerenza con la normativa di settore, in particolare con i capitoli 2 e 4 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. 1253/1999.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - TERRITORIO RURALE

41. L'art. 15 "**Ambiti di valore naturale e ambientale**" deve essere integrato con il richiamo della/e tavola/e di PSC che raffigura/no sia ciascuno degli elementi delle aree di valore naturale e ambientale sia il territorio interessato dal "progetto di tutela, recupero e

valorizzazione dell'Arda".

42. L'individuazione degli **ambiti del territorio rurale** effettuata sulla Tav. PSC 1, dovrà essere rivalutata in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC. Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC, si provveda eventualmente ad integrare/modificare la Tav. PSC 1, esplicitando nella Relazione (PSC R) la metodologia utilizzata al fine di definire tali ambiti del territorio rurale. Si evidenzia che nella Relazione di PSC, al paragrafo 4.5 e 4.5.5 si tratta di ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e di ambiti agricoli periurbani che la cartografia di Piano non individua; si chiarisca pertanto tale incongruenza.

Per quanto riguarda la **disciplina normativa del territorio rurale**, ossia gli **articoli 13 e 14**, premesso che considerate alcune incongruenze presenti rispetto al PTCP e alla L.R.20/2000 e il non recepimento di tutte le specifiche disposizioni, risulta necessario rivedere il contenuto degli articoli sopracitati, in conformità a quanto stabilito dagli artt. A-16, A-19, A-20 e A-21 della L.R.20/2000 ed in coerenza con quanto previsto dagli artt.56, 58, 59, 61 e 62 delle Norme del PTCP, si evidenzia quanto segue:

- risulta necessario richiamare nella disciplina la Tav. PSC 1 che individua gli ambiti del territorio rurale;
- tutti gli elementi individuati sulla Tav. PSC 1 relativamente agli ambiti rurali devono trovare un chiaro riscontro nella disciplina;
- risulta necessario rivedere, nella disciplina, i compiti assegnati al POC e al RUE, sulla base della L.R. 20/2000 e s.m.i e del PTCP;
- si inseriscano nelle disposizioni, i riferimenti alle norme sulla tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;
- si riarticoli la disciplina in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000, del censimento degli edifici in territorio rurale contenuto negli elaborati QC C8a - SCHEDE INSEDIAMENTI AGRICOLI e TAV. QC C8 – INSEDIAMENTI AGRICOLI e degli obiettivi di Piano evidenziati ai paragrafi 4.5.1 e 4.5.2 della Relazione.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

43. Sia per la **rete stradale esistente che per quella di progetto**, risulta necessario individuare oltre alla specifica classificazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, anche la corrispondente titolarità amministrativa e gestionale; si integri pertanto la Tav. PSC 1.

Con specifico riferimento alla Viabilità di progetto, individuata sulle Tavole PSC 1 e PSC 3, si evidenzia, che il tracciato non risulta conforme a quello individuato sulla Tav. I1.1 del PTCP vigente; si richiamano pertanto le disposizioni di cui all'art.102 commi 5 e 6 del PTCP vigente e si evidenzia che i tracciati non previsti sulla Tav. I1.1 del Piano provinciale, sono ammissibili solo se definiti di livello comunale.

Anche l'indicazione sulla Tav. PSC 3 di "Collegamenti provinciali da istituire per migliorare l'accessibilità", "Collegamenti provinciali da riqualificare per migliorare l'accessibilità" e "Collegamenti interprovinciali da riqualificare" non trova riscontro sulla Tav.I1.1 del PTCP; si chiariscano pertanto tali difformità. La voce di legenda della Tav. PSC 3, "Interventi di riqualificazione della viabilità esistente" non trova riscontro sulla cartografia.

La disciplina relativa alle infrastrutture e servizi per la mobilità di cui all'art.16 "Rete stradale" deve essere adeguata ai contenuti riportati in cartografia (Tavole PSC 1 e PSC 3) come modificata, richiamando le disposizioni di cui all'art.103 del PTCP.

44. Relativamente ai **Collegamenti ciclabili da istituire e valorizzare/Itinerari ciclopeditoni**, individuati sulle Tavole PSC 3/PSC 1, risulta necessario rivederne l'individuazione sulla base di quanto contenuto nella Tav.I1.1 del PTCP e sulla base dell'All.4R(T) Rete ciclabile di valenza provinciale e dell'Allegato C2.5 "Itinerari e reti ciclo-peditoni" al Quadro Conoscitivo del Piano provinciale, e coordinando i contenuti delle 2 tavole di PSC citate; si integri inoltre l'art.16 con una specifica disciplina in riferimento anche all'art.104 del PTCP.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE

PER L'URBANIZZAZIONE

45. Risulta necessario recepire le disposizioni di cui all'art.A-23 comma 5 della L.R.20/2000 e s.m.i., ossia provvedere oltre alle localizzazioni di massima delle aree più idonee alla ubicazione degli **impianti e delle reti tecnologiche** di rilievo comunale e sovracomunale, alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie, integrando la specifica disciplina di cui agli articoli 18 e 21, ciò anche sulla base delle integrazioni richieste al QC. Si integri pertanto la Tav. PSC 1, e l'art.18 delle NTA di Piano, coordinandone i contenuti con la citata tavola. Risulta inoltre necessario aggiornare i dati contenuti nel Paragrafo 4.7.1 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti della Relazione di PSC.

Per quanto riguarda gli ambiti preferenziali per l'installazione di parchi fotovoltaici, individuati sulla Tav. PSC 3, risulta necessario che le proposte inserite nel PSC vengano approfondite nel QC, verificandone la compatibilità con le normative vigenti (si veda ad esempio quanto previsto dalle disposizioni regionali relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili emanate in attuazione delle Linee guida nazionali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 MARZO 2012, N. 362 Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse, della DGR n. 978/2010 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", etc.); si integri di conseguenza la disciplina normativa con un articolo specifico.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

46. Per una maggior chiarezza e comprensione dei contenuti di Piano, risulta necessario rivedere il sistema delle dotazioni territoriali (**attrezzature e spazi collettivi**), coordinando gli elaborati di Piano, al fine di rappresentare sulla Tav. PSC 1 quanto disciplinato nell'art.19 delle NTA di Piano ed in conformità con la L.R.20/2000.

La Tav. PSC 1 – Aspetti Strutturanti individua l'Ambito destinato a servizi in espansione S1 di cui però non si evidenzia alcuna descrizione all'interno della Relazione di PSC né si stabilisce una specifica disciplina, ma per il quale è presente una scheda di Valsat; nel paragrafo 3.3 – Il fabbisogno di aree per attrezzature e spazi collettivi della Relazione di PSC si evidenzia “la necessità di ampliamento dei servizi di carattere urbano...” che “.. può riferirsi alla dotazione al capoluogo, nel medio periodo, di ulteriori spazi per attrezzature sportive ricreative e di un ambito necessario al futuro ampliamento dell'impianto di depurazione,”.

Si provveda pertanto ad integrare gli elaborati di PSC.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

47. In merito alle **dotazioni ecologiche e ambientali** si evidenzia che sulle Tavole PSC 1 e PSC 3 è stata individuata solo la rete ecologica; risulta pertanto necessario provvedere ad individuare in cartografia tutte le dotazioni finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale e al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano (ad esempio le fasce di rispetto alle infrastrutture), integrando la disciplina (art.21) e ad approfondire la tematica nella Relazione (PSC R), anche in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC.

48. Con riferimento alla **rete ecologica** (tavole PSC 1 Aspetti strutturanti e PSC 3 Piano strategico) si rimanda a quanto contenuto nella specifica riserva relativa la quadro conoscitivo. Con riferimento alla riserva relativa alle rete ecologica (quella formulata nel quadro conoscitivo) è necessario rivedere l'articolazione della disciplina di cui all'art. 22 - Rete ecologica.

REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI: SISTEMA AMBIENTALE DELLE TUTELE E DELLE RISORSE - VINCOLI E RISPETTI

49. Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (PSC.2.1/2.2/2.3), definite dall'art.4 delle Norme Tecniche Attuative di PSC come **"Tavola dei vincoli"**, corredata dalle **"Schede dei vincoli"**, riportate in allegato alle Norme Tecniche Attuative, e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma,
- le tavole ("Tavola dei vincoli") devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
 - nella "Scheda dei vincoli" deve essere riportata per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva,

si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.

50. **Scheda dei vincoli**

Le "Schede dei vincoli" devono essere riviste sulla base dell'articolazione dei contenuti delle Tavole PSC 2.1/2.2/2.3, così come modificate ed integrate in riferimento alle successive e specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC.

Si evidenzia comunque che le Schede dovrebbero essere strutturate in modo da riportare, nelle tre sezioni (punti 1., 2. e 3.), le stesse denominazioni delle tavole ed i vincoli descritti devono corrispondere alle specifiche voci di legenda.

51. **Art.4 Tavola dei vincoli**

L'art.4 deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare cambiandone la denominazione in "Carta unica del territorio e tavola dei vincoli" ed integrando il testo in riferimento ai contenuti della "Carta unica del territorio" e della "Scheda dei vincoli".

52. **PSC R – RELAZIONE**

Relativamente al tema delle tutele trattato nel paragrafo 4.8, risulta necessario rivedere testo e tabelle, in considerazione delle integrazioni che verranno apportate al QC.

53. **Legenda Tavole PSC 2.1 / 2.2 / 2.3**

Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento.

54. **TAV. PSC 2.1 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Vincoli e tutele paesistici e culturali**

Sezione **Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda**

L'individuazione dei **beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela** e dei **beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni** deve essere effettuata attraverso una perimetrazione (e non solo con simbologia grafica), sulla base dei Decreti di vincolo (se soggetti a dichiarazione) e degli approfondimenti specifici effettuati; l'elenco e l'individuazione dei beni soggetti a dichiarazione di tutela presenti sulla Tav. PSC 2.1, nella Scheda dei vincoli e nell'elaborato PSC R – RELAZIONE (paragrafo 4.8) devono comunque essere aggiornati sulla base di Decreti eventualmente emessi successivamente alla data di adozione del Piano, inserendo copia degli stessi nell'allegato al QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE, a cui la scheda dei vincoli dovrà fare riferimento; sempre il medesimo allegato al QC dovrà contenere tutti i dati presenti nei decreti e nell'elaborato All.D3.2 (R) Elenchi delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, organizzandoli secondo l'impostazione della tabella contenuta nel sopracitato All.D3.2 (R) e indicando anche, per ciascun bene, la codifica provinciale (Cod. Id. Provincia) e quella comunale (Cod.

Id. Comune). Si verifichi inoltre l'elenco e l'individuazione dei beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni: non sono ad esempio individuati la Chiesa di S. Martino, il Cimitero di Chiavenna Landi e la Casa di riposo di Cortemaggiore.

Sezione **Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza**

- In merito all'individuazione dei **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini**, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulla Tav. Tav. PSC 2.1, si rileva quanto segue:
 - considerato che la delimitazione delle fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua, si provveda ad integrare la Tav. PSC 2.1 individuando oltre alla fascia di 150 mt anche lo stesso corso d'acqua;
 - per ogni corso d'acqua pubblico, individuato sulla Tav. PSC 2.1, si indichi il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285 tra l'altro contenuto in legenda;
- in merito alla rappresentazione dei **territori coperti da foreste e da boschi** (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) sulla Tav. PSC 2.1, si evidenzia che l'individuazione delle foreste e dei boschi effettuata nel PTCP (Tav.D3.a nord), nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001; si riveda pertanto l'individuazione sulla base di eventuali proposte di modifica;
- sulla Tav. PSC 2.1 sono state individuate le **“aree non soggette a vincolo” paesaggistico**, così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2. Si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di integrare l'allegato al QUADRO D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE, con la documentazione tecnica a supporto di tale verifica.

Sezione **Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico (art. A8 – L.R.20/2000)**

Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** di cui all'art.22 del PTCP, come già rilevato in merito al QC, rispetto alle "Zone di interesse archeologico", individuate sulla Tav. PSC 2.1, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate sulla Tav. PSC 2.1 in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP vigente. Le specifiche schede relative alle aree individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, e recepite nell'elaborato di QC "QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE", dovranno essere richiamate nella "Scheda dei vincoli". Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.

Sezione **Ambiti di interesse storico testimoniale (art. A8 – L.R.20/2000)**

- Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, individuati sulla Tav. PSC 2.1, si provveda ad apportare le opportune integrazioni sulla base delle modifiche al QC in riferimento alle specifiche riserve. L'individuazione dei suddetti beni deve comunque essere conforme a quella presente nell'elaborato PSC 1.1. Si inserisca nella Scheda dei vincoli il riferimento all'elaborato di QC "QUADRO C. SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE", da integrare (ad esempio con schedature) sulla base della specifica riserva. Per quanto riguarda la disciplina particolareggiata, contenuta nell'elaborato PSC 1.1, si rimanda alla precedente specifica riserva;
- relativamente alle **viabilità storica** (percorsi consolidati e ponti) di cui all'art.27 del PTCP, si evidenzia che risulta individuata la voce di legenda ma non è stata rappresentata sulla Tavola; richiamando la specifica riserva riferita al QC, si individuino

sulla Tav. PSC 2.1 i percorsi consolidati, i ponti e il guado come definiti dal PTCP vigente e si rappresenti la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale.

Sezione **Insedimenti storici (A-7 L.R.20/2000) - Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane e stato di consistenza**

Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC, si provveda ad integrare la Tav. PSC 2.1 sulla base delle modifiche effettuate alla Tav. QC 1.

55. TAV. PSC 2.2 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Rispetti antropici e infrastrutturali

Premesso che la Tav. PSC 2.2 deve essere integrata individuando tutti i tipi di vincolo (ad esempio: perimetro del Centro abitato ai sensi del comma 6 dell'art.A-5 della L.R.20/2000 da richiamare tra l'altro nell'art.24 punto 1, reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, zone non idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011, etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli individuati, e che le Norme di PSC dovranno disciplinare tutti i vincoli rappresentati, facendo esplicito riferimento alla Tav. PSC 2.2, e non riproducendo gli apparati normativi vigenti, ma richiamandone le disposizioni senza riportarne i contenuti, si evidenzia quanto segue:

Sezione **Vincoli antropici e infrastrutturali**

- in merito alla **rete elettrica** si individuino, nel caso di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica in previsione, i corridoi di fattibilità. Si modifichi di conseguenza la Tav.PSC 2.2 integrando la legenda e si riveda la disciplina dell'art.24 punto 2 sulla base dei nuovi contenuti della Tav.PSC 2.2 e delle disposizioni vigenti. Infine si evidenzia che l'ultimo periodo del punto 2 dell'art.24 risulta in contrasto con le disposizioni vigenti;
- in merito alle **fasce di rispetto cimiteriali**, dovrà essere prodotta una valutazione dello stato di fatto in riferimento alla normativa in vigore (art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualificazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005) che definisce, in generale, in mt 200 l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali;
- risulta necessario individuare le **stazioni radio-base per la telefonia mobile** e definire in cartografia le aree in cui è vietata la localizzazione ai sensi delle norme vigenti; si predisponga una specifica disciplina in riferimento alla normativa vigente.

Sezione **Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti**
In merito all'individuazione delle **aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti**, ai sensi delle Norme del PTCP vigente (Parte Seconda, Titolo II, Capo 2° Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti), si evidenzia quanto segue:

- si inserisca nella voce di legenda "Aree non idonee per ogni tipo di impianto determinate da", la seguente precisazione (in nota): "*Come da Allegato R delle NTA di PTCP: Fattori escludenti per tipologia di impianto – al di fuori di ampliamenti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente piano dei rifiuti e confermate dal PPGR*";
- si corregga la voce "Fascia C – fascia di integrazione per piena catastofica" riportata nella tabella presente sulla Tavola, sostituendo il termine "integrazione" con "inondazione";
- nelle zone di tutela centuriata, come indicato sulla Tav. vR2.1 del PTCP, il compostaggio rifiuti urbani/speciali è ammesso; si corregga pertanto la tabella presente sulla Tavola;
- si eliminino dalla tabella, presente sulla Tavola, le Zone interessate da bonifiche storiche di pianura, in quanto non presenti sul territorio comunale;
- si inseriscano nella tabella i "Settori di tipo A e D di ricarica degli acquiferi sotterranei in pianura", le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" e le "Aree soggette a vincolo idrogeologico Settore di tipo B di ricarica degli acquiferi sotterranei in pianura";
- relativamente alla Fascia C, sono escluse tutte le tipologie di impianto con un'eccezione, specificata nel punto 2) indicato sulla Tav. vR2.1 del PTCP, che deve essere pertanto

riportato anche sulla Tav. PSC 2.2;

- in legenda si evidenzia il riferimento agli elementi di cui ai prospetti n.2 e n. 3 dell'allegato R alle NTA del PTCP ma in realtà nella tabella sono parzialmente riportati i fattori escludenti di cui al prospetto 2 e non sono riportati quelli di cui al prospetto 3; si integri pertanto la Tav. PSC 2.2.

56. TAV. PSC 2.3 - ASPETTI CONDIZIONANTI. Vincoli ambientali e per la sicurezza e la difesa del suolo

Premesso che la Tav. PSC 2.3 deve essere integrata individuando tutti i tipi di vincolo, inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli individuati, e che le Norme di PSC dovranno disciplinare tutti i vincoli rappresentati, facendo esplicito riferimento alla Tav. PSC 2.3, e non riproducendo gli apparati normativi vigenti, ma richiamandone le disposizioni senza riportarne i contenuti, si evidenzia quanto segue:

Sezione Aree di valore naturale ed ambientale (art. A-17 L.R.20/2000)

- gli **elementi vegetazionali** sono riportati in legenda ma non visualizzati sulla carta;
- si individui sulla tavola il perimetro relativo a **“Progetti di tutela, recupero e valorizzazione”** definito sulle tavole A1.3 e A1.6 di PTCP e si predisponga la specifica disciplina.

Sezione Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. A3bis – L.R.20/2000)

Sulla base degli approfondimenti previsti dalle normative vigenti (D.Lgs.334/1999, L.R.26/2003 e L.R.20/2000) e dal PTCP all'art.90, il Comune deve provvedere, come disposto dalla L.R. 26/2003 al comma 1, ad elaborare in sede di PSC il documento tecnico RIR di cui all'art.4 del D.M. 9 maggio 2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. A-3bis dell'allegato alla L.R.20/2000. In riferimento al suddetto Documento, si modificano/integrano eventualmente i contenuti, le individuazioni e perimetrazioni presenti sulla Tav. PSC 2.3; anche l'art. 33 Aree a rischio ambientale delle NTA di PSC, al punto 5. Aree a rischio di incidente rilevante, deve essere modificato coordinandone le disposizioni con il contenuto dell'elaborato RIR.

Sezione Unità di paesaggio

Relativamente alle **Unità di Paesaggio** individuate sulla Tav. PSC 2.3, si richiama quanto espresso in precedenza in riferimento al QC – Sistema Territoriale.

57. PSC N - NORME TECNICHE ATTUATIVE: Titolo III ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – Capo II TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI e Capo III TUTELE STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICHE

Risulta necessario ridefinire la disciplina di cui al Titolo III, Capo II e Capo III, al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano (come modificati in riferimento alle specifiche riserve), con le disposizioni normative.

Si raccomanda comunque di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Inoltre:

- risulta necessario rivedere la disciplina relativa alle **unità di paesaggio** di cui all'**art.27** sulla base delle integrazioni che verranno apportate al QC in risposta alla riserva esposta in precedenza;
- la disciplina relativa alle **aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti**, punto 5 dell'art.33 delle NTA di PSC, deve essere integrata con il richiamo alla Tav. PSC 2.2 e alle specifiche disposizioni di PTCP.

VALSAT

- 58.** Si evidenzia che, a seguito della modifica degli elaborati del Quadro Conoscitivo e del progetto di Piano, si dovrà effettuare un'analoga revisione sia del documento di VALSAT (elaborato RELAZIONE VALSAT) che della Sintesi non Tecnica (elaborato VALSAT SINTESI NON TECNICA), rendendo coerenti tutti gli elaborati costitutivi del PSC.

59. RELAZIONE VALSAT

Paragrafo 3.1

Occorre coordinare le tabelle di sintesi degli obiettivi di sostenibilità con quelle presenti nel Rapporto Ambientale del PTCP vigente, eliminando l'obiettivo specifico 4.a.3.

Capitolo 4

L'analisi dello stato di fatto contiene una sintesi dei contenuti del QC del PSC, pertanto, a seguito delle integrazioni richieste per il QC medesimo occorrerà procedere anche ad un aggiornamento del Capitolo 4.

Inoltre, si evidenzia che la sintesi proposta deve dare conto degli attuali assetti delle componenti ambientali considerate rappresentative del territorio di Cortemaggiore (cfr. paragrafo 3.1); è necessario, quindi, integrare la suddetta sintesi aggiungendo i contenuti riferiti alle componenti Rumore e Agricoltura, che appaiono presenti solamente nella tabella degli "elementi di forza e debolezza" di cui al paragrafo 4.10.

In generale, si ritiene che tutto il percorso valutativo debba essere articolato secondo le componenti ambientali considerate rappresentative del contesto di riferimento, al fine di ottenere un più rigoroso percorso valutativo ed un adeguato livello di coerenza interna del Piano. Quindi, appare utile organizzare in funzione delle citate componenti ambientali anche la definizione e valutazione degli obiettivi generali e specifici di PSC, come peraltro già effettuato per l'attività di sintesi degli elementi di criticità e di potenzialità del territorio comunale e per quella di definizione e valutazione degli impatti sulle singole previsioni di Piano.

Come specificato dalla Regione Emilia Romagna con la nota avente ad oggetto "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 221 luglio 2014", trasmessa via PEC con Prot. reg. le PG/2014/448295 del 25.11.2014, per consentire le valutazioni di qualità dell'aria il proponente il Piano o programma ha l'obbligo di presentare, all'interno degli elaborati già previsti per la VAS, una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx, derivanti dall'attuazione del piano o programma stesso (cfr. art. 20, comma 4 NTA PAIR 2020) La valutazione degli effetti degli interventi sulla qualità dell'aria comprende tutte le misure idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

Capitolo 6

Il paragrafo 6.1.3 contiene la "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" disposta dall'art. 19 della LR 20/2000. Occorre che tale verifica sia condotta con riferimento a tutte le principali previsioni di Piano, in coerenza con la schedatura proposta ai paragrafi 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9 e 7.2.10.

Capitolo 7

Per quanto concerne l'attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano, considerato che:

- la parte finale del paragrafo 7.1.1 rinvia la valutazione ad "una fase successiva, in cui verranno maggiormente definiti gli aspetti ambientali, insediativi ed infrastrutturali";
- il testo iniziale del paragrafo 7.1.2 rinvia alla "fase successiva una serie di "indicatori di valutazione", parametri in grado di fornire su un certo fenomeno informazioni che altrimenti sarebbero difficilmente percepibili dall'osservazione dello stesso fenomeno nel suo complesso";
- il paragrafo 7.1.3 appare prevalentemente riferito al PTCP, proponendo una sintesi critica delle attività effettuate nell'ambito della ValSAT del PTCP relativamente alla valutazione della sensibilità ambientale del territorio provinciale;
- il paragrafo 7.2.5 contiene alcune considerazioni di sintesi e conclusive sulle "Possibili alternative di Piano",

come evidenziato a proposito della ValSAT preventiva del DP del PSC, si rammenta che l'analoga attività sviluppata nel Rapporto Ambientale del PTCP è stata condotta ad una

scala provinciale che, nell'ambito della ValSAT di un PSC, deve necessariamente trovare approfondimento, dettaglio e idonea contestualizzazione, in stretta connessione con gli approfondimenti effettuati all'interno del QC e quelli relativi agli obiettivi di Piano proposti. Inoltre, si ricorda che la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale di un Piano è un percorso logico costituito da fasi concatenate e conseguenti. Risulta necessario che, successivamente alla definizione e valutazione degli obiettivi del PSC, si proceda alla definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di Piano, il cui esito è quello di selezionare le politiche/azioni di PSC maggiormente sostenibili. Pertanto, occorre provvedere ad integrare il processo di valutazione con lo sviluppo di tale fase, inglobando anche le considerazioni di sintesi di cui al paragrafo 7.2.5.

E' necessario coordinare le azioni di Piano definite al paragrafo 7.2.3 con quelle contenute nel paragrafo 3.1.

Capitolo 8

Relativamente alla definizione del sistema degli indicatori, si ribadisce la necessità di rivedere il set definito sulla base delle specifiche caratteristiche del territorio di Cortemaggiore, in quanto la loro funzione è quella di monitorare l'attuazione del Piano, l'evolversi delle situazioni di criticità rilevate all'interno del QC e l'efficacia delle azioni di mitigazione definite (partendo dalle componenti ambientali rappresentative).

Infine, si evidenzia la necessità di prevedere l'elaborazione di Report periodici da rendere disponibili al pubblico, finalizzati a dare conto dello stato di attuazione del PSC e del livello di sostenibilità dello stesso.

60. CARTOGRAFIA

Risultanecessario implementare il testo del documento di ValSAT mediante l'illustrazione delle attività effettuate per l'elaborazione della cartografia proposta (Tavole V1 e V2) e mediante la descrizione della funzione svolta da tali elaborati.

- 61.** Si rammenta, infine, che questa Amministrazione provvederà a formalizzare il Parere Motivato sul PSC nell'ambito del rilascio della specifica Intesa, anche sulla base dei pareri che saranno formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPA, AUSL, ATERSIR, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Fiume Po, Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza) coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..

COMPONENTE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA E SISMICA

- 62.** Con DGR n° 2193 del 21/12/2015 (pubblicata sul BUR n° 4, parte II, del 8/01/2016 e già efficace da tale data) la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad una revisione generale della direttiva DAL n° 112/2007 relativa agli indirizzi per gli studi sismici da condurre nell'ambito della pianificazione urbanistica su cui si basa il parere provinciale previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008. Alla luce di tali aggiornamenti si ravvisa quindi:
- la necessità di produrre una "Carta delle frequenze naturali dei terreni" a scala almeno 1:10.000 con le caratteristiche descritte nell'Allegato A della DRG 2193/2015.
 - la necessità di utilizzare, per il calcolo dei fattori di amplificazione e dell'intensità spettrale, gli abachi "revisionati" di cui all'Allegato A2 della DGR n° 2193. I valori eventualmente "aggiornati" dovranno confluire anche nell'elaborato "Schede analitiche degli ambiti valutazioni geologiche, geotecniche e sismiche" e nella Tavola GEO 09 "Carta della pericolosità sismica locale".
- 63.** Si evidenzia la necessità di inserire nella cartografia allegata alla Relazione Generale una tavola relativa al reticolo idrico superficiale e relative fasce di pertinenza fluviale in cui siano riportate tutte le zone di tutela fluviale derivate dal PTCP, dal PAI, e dal Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) considerando anche i contenuti della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata, in salvaguardia, con atto CP n° 71 del 20/12/2013. I nuovi elementi di conoscenza dovranno

trovare riscontro anche nella Relazione Geologica Generale, nelle tavole GEO 08, GEO11 e nelle NTA.

64. Si richiede di produrre apposito elaborato contenente tutte le prove geognostiche e sismiche utilizzate per la predisposizione delle relative cartografie (CPT, SCPT, REMI, HSRV..)
65. Nella tavola GEO 09 “Carta della pericolosità sismica locale” occorre uniformare la legenda con tutti i tematismi presenti in cartografia.
66. Nella tavola GEO 11 “Carta della fattibilità” si richiede di riportare in cartografia gli ambiti destinati a nuovi insediamenti così come evidenziati nella tavola PSC 1 “Aspetti strutturanti” e di rivedere i cromatismi delle varie classi di fattibilità in quanto quelli proposti risultano di difficile lettura. Inoltre, alla luce dei nuovi elementi conoscitivi relativi ai contenuti della variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata -in salvaguardia- con atto CP n° 71 del 20/12/2013, occorre, per alcune aree, rivalutare la relativa classe di fattibilità.
67. Per quanto riguarda le tematiche idrogeologiche si ravvisa la necessità di “allineare” quanto descritto al cap. 11.2 della Relazione Geologica Generale in merito all'andamento della superficie piezometrica ed alla definizione dei sensi preferenziali di flusso sotterranei con quanto riportato sulla cartografia (tavola GEO 03) dove questa informazione sembra mancare. Inoltre, sempre al capitolo 11.2 della Relazione Geologica Generale occorre correggere il riferimento alla tavola Idrogeologica che risulta essere la GEO 03 e non la GEO 04. Nella Tavola GEO 03 inoltre occorre uniformare la legenda con i tematismi presenti in cartografia.
68. Nella Tavola GEO 06 occorre eliminare dalla legenda i tematismi che non trovano riscontro in cartografia.
69. Nella tavola GEO 08 occorre inserire anche le aree di tutela fluviale individuate dalla variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata, in salvaguardia, con atto CP n° 71 del 20/12/2013. Inoltre, al fine di rendere più agevole la lettura della tavola, occorre contrassegnare i vari tematismi riportati in cartografia con idonea simbologia.
70. Nell'elaborato “schede analitiche degli ambiti valutazione geologiche, geotecniche e sismiche” occorre eliminare l'ambito S2 in quanto quest'ultimo non trova riscontro nella tavola PSC 1 “Aspetti Strutturanti”.
71. Nelle tavole allegate alla Relazione Generale occorre integrare la base topografica indicando sia i toponimi delle principali località, dei centri abitati, dei corsi d'acqua, sia le quote altimetriche e i punti quotati così come presenti sulle CTR.